


| COMUNE DI CANISTRO (AQ) |        |        |            |
|-------------------------|--------|--------|------------|
| Anno                    | Titolo | Classe |            |
| 2018                    | I      | 14     | PARTENZA   |
| Prot.n.                 | 2840   | Del    | 17/10/2018 |



## Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali

c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo

Via Michele Iacobucci n.4

67100 L'Aquila

protocollo@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

Il sottoscritto ANGELO DI PAOLO in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di CANISTRO Prov. di L'Aquila

### RIVOLGE

La seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali:<sup>1</sup>

#### PREMESSO CHE:

- il Dott. Antonio Di Paolo, nato a Roma il 02/04/1979 e residente in Canistro Via Gran Paradiso n. 30, ha ricoperto l'incarico di Sindaco del Comune di Canistro dal 16/05/2011 al 06/06/2016;
- durante tutto il mandato elettorale il Sindaco Antonio Di Paolo era dipendente del Consorzio di Bonifica Centro di Chieti;
- l'indennità di funzione da corrispondere ai Sindaci è disciplinata dall'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che al comma 1, ultimo periodo, testualmente recita: "*Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*"
- il Comune di Canistro ha corrisposto al Sindaco l'indennità di funzione dimezzata, nella considerazione che né il Sindaco Antonio Di Paolo, né il suo datore di lavoro, hanno mai comunicato al Comune di Canistro la richiesta dell'aspettativa.

---

<sup>1</sup>In generale, i quesiti dovranno essere formulati in modo chiaro e completo, e corredati della documentazione ritenuta necessaria per una piena cognizione della fattispecie. Dovranno comunque essere evitate le richieste di parere finalizzate ad ottenere giudizi dalla Sezione in ordine alla sussistenza o meno di danni erariali in collegamento causale con l'adozione (o mancata adozione) di determinati atti o con l'assunzione (o omissione) di determinati comportamenti gestionali, in quanto valutazioni del genere in sede consultiva potrebbero interferire con le sfere di competenza della Procura Regionale della Corte. Né possono essere rivolti quesiti aventi ad oggetto provvedimenti già formalmente e compiutamente adottati (anche se ancora non portati a concreta esecuzione), in quanto il parere, destinato unicamente ad illuminare l'organo di amministrazione attiva, verrebbe a tradursi in una verifica postuma della legittimità dell'atto, incompatibile con il vigente regime dei controlli e con il principio dell'inammissibilità dell'esercizio "ex post" della funzione consultiva

- con nota del 25/09/2018, registrata al Prot. n. 2653 del 27/09/2019, l'ex Sindaco Antonio Di Paolo ha comunicato al Comune di Canistro che per il periodo 10/09/2012 - 05/06/2016, aveva presentato al proprio datore di lavoro la richiesta di aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive (art. 81 TUEL), che per mero errore non aveva comunicato al Comune di Canistro.

- con la medesima nota l'ex Sindaco Antonio Di Paolo:

- ha trasmesso copia delle deliberazioni con le quali il Consorzio di Bonifica Centro di Chieti aveva autorizzato l'aspettativa;
- ha comunicato di aver verificato presso l'INPS che per il periodo di aspettativa non erano stati effettuati i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;
- ha chiesto al Comune di Canistro il versamento dei contributi legati ai periodi di aspettativa, oppure il rimborso di € 20.518,45 che egli deve corrispondere all'INPS (o in unica soluzione o in 60 rate mensili) per aver chiesto il riscatto contributivo volontario degli anni 2013, 2014 e 2015.

- il Comune di Canistro ha prontamente chiesto informazioni all'INPS, che ha riferito dell'impossibilità per il Comune di effettuare ad oggi alcun versamento previdenziale, in quanto non essendo il datore di lavoro, non può generare una busta paga figurativa.

**VISTO** l'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: *L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i Sindaci.*

**SI CHIEDE** se ad oggi, il Comune di Canistro può riconoscere il debito fuori bilancio prevedendo a proprio carico:

- o il rimborso al Consorzio di Bonifica Centro di Chieti, qualora questo effettui il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, precisando che le sanzioni e gli interessi per ritardato versamento non dovranno ricadere sul Comune di Canistro;

- oppure il rimborso all'ex Sindaco Antonio Di Paolo di € 20.518,45 che egli deve corrispondere all'INPS (o in unica soluzione o in 60 rate mensili) per aver chiesto il riscatto contributivo volontario degli anni 2013, 2014 e 2015.

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica<sup>2</sup>, in quanto il D.Lgs. n. 267/2000 prevede a carico dell'amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i Sindaci.

---

<sup>2</sup>Deve ritenersi limitata "alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. ( delibera n. 5/2006 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie)

Le norme riguardanti il quesito sono:

l'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Casi di giurisprudenza afferenti il parere:

---

---

---

Pareri dati sulla materia da altre sezioni di Controllo della Corte dei Conti<sup>3</sup>

---

---

Data 12.10.2018

Firma del legale rappresentate



IL SINDACO  
Dott. Angelo Di Paolo

---

<sup>3</sup>Specificare se i pareri resi dalle altre Sezioni della Corte dei Conti sono contrastanti .